

A seguito della pubblicazione in GU del c.d. Decreto “Cura Italia” (DL 17 marzo 2020 n. 18: GU 17 marzo 2020 n. 70) esaminiamo in tabella le principali disposizioni di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Argomento	Disciplina	Fonte (DL 17 marzo 2020 n. 18)
Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici	Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (DPI), le imprese che producono o mettono a disposizione tali dispositivi hanno diritto a finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché a finanziamenti agevolati erogati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19.	art. 5
CIGO e assegno ordinario	<p>I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per <b>eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19</b>, possono presentare domanda di concessione di CIGO o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>periodi decorrenti</b> dal 23 febbraio 2020;</li> <li>- una <b>durata massima</b> di 9 settimane (e comunque <b>entro</b> il mese di agosto 2020).</li> </ul> <p>I <b>lavoratori</b> destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 febbraio 2020. Non è richiesto il rispetto del requisito del possesso di un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda (art. 1, c. 2, D.Lgs. 148/2015).</p> <p>I datori di lavoro sono dispensati dall'osservanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della <b>procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto</b> prevista in via ordinaria (art. 14 D.Lgs. 148/2015);</li> <li>- dei <b>termini</b> previsti in via ordinaria <b>per la presentazione della domanda</b> di CIGO (art. 15, c. 2, D.Lgs. 148/2015) e di assegno ordinario (art. 30, c. 2, D.Lgs. 148/2015), fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. <p>La <b>domanda</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;</li> </ul> </li></ul>	art. 19

	<p>- non è soggetta alla verifica dei requisiti di accesso alla CIGO (c.d. causali: art. 11 D.Lgs. 148/2015).</p> <p><b>I periodi di CIGO e assegno ordinario</b> concessi in ragione dell'emergenza da COVID-19:</p> <p>- non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti per la durata dei trattamenti (artt. 4, c. 1 e 2, 12, 29, c. 3, 30, c. 1, e 39 D.Lgs. 148/2015);</p> <p>- sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.</p> <p>Limitatamente ai periodi di CIGO e assegno ordinario concessi per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica:</p> <p>- il <b>contributo addizionale</b> (art. 5 D.Lgs. 148/2015);</p> <p>- l'<b>aliquota di finanziamento</b> del FIS e il contributo addizionale dovuto in caso di ricorso alle prestazioni (artt. 29, c. 8, e 33, c. 2, D.Lgs. 148/2015).</p> <p>Per l'anno 2020 all'<b>assegno ordinario</b> garantito dal FIS non si applica il tetto aziendale (art. 29, c. 4, D.Lgs. 148/2015).</p> <p>L'assegno ordinario è concesso, per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti.</p> <p>Il trattamento, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso attraverso il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.</p> <p><b>I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi</b> (art. 27 D.Lgs. 148/2015), compresi quelli del Trentino e dell'Alto Adige (art. 40 D.Lgs. 148/2015), garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità.</p> <p>Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute entro il limite di spesa previsto.</p>	
<p>Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno in corso trattamenti di assegni di solidarietà</p>	<p><b>I datori di lavoro</b> iscritti al Fondo di integrazione salariale, beneficiari - alla data del 23 febbraio 2020 - di un assegno di solidarietà, possono richiedere l'assegno ordinario <b>(1)</b> per un periodo non superiore a 9 settimane.</p> <p>La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà in corso.</p> <p>La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi <b>lavoratori</b> beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.</p>	<p>art. 21</p>

	<p>I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini della durata massima complessiva prevista per ciascuna unità produttiva (<a href="#">art. 4, c. 1 e 2, D.Lgs. 148/2015</a>) e dei limiti di durata dell'erogazione previsti per ciascuna prestazione (art. 29 c. 3, D.Lgs. 148/2015).</p> <p>Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute entro il limite di spesa previsto.</p>	
Cassa integrazione in deroga	<p><b>Beneficiari</b> Il trattamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spetta ai <b>datori di lavoro</b> (anche del settore agricolo, della pesca e del terzo settore) che non hanno diritto alle tutele in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Sono esclusi i datori di lavoro domestico</li> <li>- riguarda solo i <b>dipendenti</b> in forza al 23 febbraio 2020.</li> </ul> <p><b>Durata</b> Il trattamento è corrisposto per una durata pari alla sospensione del rapporto di lavoro e comunque per non più di 9 settimane</p> <p><b>Modalità di concessione</b> La domanda va presentata alle regioni o alle province autonome, che la istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione. È necessario un <b>preventivo accordo</b> (concluso anche in via telematica) <b>(2)</b> con le OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. I datori di lavoro non devono seguire la procedura di informazione e consultazione sindacale (art. 14 D.Lgs. 148/2015), nè osservare i termini prescritti per la presentazione della domanda (art. 15, c. 2, D.Lgs. 148/2015) previsti per la richiesta della CIGO.</p> <p>Regioni e province autonome riconoscono il trattamento con decreto.</p> <p>La prestazione è erogata dall'INPS con la modalità di pagamento diretto (<a href="#">art. 44, c. 6 ter, D.Lgs. 148/2015</a>).</p> <p>Ai lavoratori è assicurata la <b>contribuzione figurativa</b>.</p> <p><b>Settore agricolo:</b> la prestazione per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola</p>	art. 22
<p><b>(1)</b> In questa ipotesi non si applica la contribuzione addizionale (4% della retribuzione persa) prevista a carico dei datori di lavoro che utilizzano le prestazioni del fondo di integrazione salariale (art. 29, c. 8 secondo periodo, D.Lgs. 148/2015).</p>		

<b>(2)</b> L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.		
<p>Congedo parentale “speciale” per lavoratori dipendenti <b>(3)</b> <b>(4)</b></p>	<p>Dal 5 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire, per i <b>figli di età non superiore ai 12 anni</b> di uno specifico congedo.</p> <p><b>Periodo massimo</b> del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni.</p> <p><b>Indennità:</b> pari al 50 % della retribuzione (calcolata come per l'indennità di maternità, senza calcolare il rateo di tredicesima e gli altri premi o trattamenti eventualmente corrisposti: art. 23, c. 2, D.Lgs. 151/2001).</p> <p>Il periodo di congedo è coperto da <b>contribuzione figurativa</b>. Gli eventuali periodi di congedo parentale (artt. 32 e 33 D.Lgs. 151/2001) fruiti dai genitori durante tale periodo di sospensione, sono convertiti in tale congedo speciale, con diritto all'indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.</p> <p>Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai <b>figli con disabilità</b> in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.</p> <p>La fruizione del congedo è <b>riconosciuta</b> alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.</p>	<p>art. 23</p>
<p>Congedo parentale “speciale” per lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e per lavoratori autonomi iscritti all'INPS <b>(3)</b></p>	<p>Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i <b>figli di età non superiore ai 12 anni</b>, di uno specifico congedo.</p> <p><b>Periodo massimo</b> del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni.</p> <p><b>Indennità:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Gestione separata:</b> per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;</li> <li>- <b>lavoratori autonomi:</b> per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.</li> </ul> <p>Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai <b>figli con disabilità</b> in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.</p>	<p>art. 23, c. 3</p>
<p>Diritto di astenersi dal lavoro</p>	<p>I genitori lavoratori dipendenti con <b>figli di età compresa tra i</b></p>	<p>art. 23, c.</p>

(senza indennità) (3)	<p><b>12 e i 16 anni</b>, hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p> <p>Ciò a <b>condizione</b> che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.</p>	
Bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting (4)	<p>Dal 17 marzo 2020, in alternativa al congedo parentale "speciale", i lavoratori possono scegliere di usufruire di un bonus per l'<b>acquisto di servizi di baby-sitting</b> da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo in cui sarebbe spettato il congedo.</p> <p><b>Limite massimo:</b> € 600.</p> <p>Il bonus viene erogato mediante il <b>libretto famiglia</b> (art. 54-bis DL 50/2017).</p> <p>Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.</p>	art. 23, c. 8
Lavoratori dipendenti del settore sanitario e del comparto sicurezza: bonus baby sitting	<p>Per i lavoratori dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del settore sanitario appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari;</li> <li>- del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;</li> </ul> <p>il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, è riconosciuto nel <b>limite massimo</b> complessivo di € 1000.</p> <p>Il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'INPS e secondo le modalità tecnico-operative previste dall'Istituto.</p>	art. 25, c. 3 e 4
<p>(3) Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.</p> <p>(4) Le modalità operative per accedere al congedo o al bonus sono stabilite dall'INPS, nel limite delle risorse stanziare.</p>		
Estensione permessi retribuiti per assistere disabili	<p>Il numero di giorni di <b>permesso retribuito</b> coperto da contribuzione figurativa (art. 33, c. 3, L. 104/92), è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.</p>	art. 24

	Questo beneficio è riconosciuto al personale sanitario impegnato nell'emergenza COVID-19 compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.	
Periodo di quarantena equiparato a malattia	<p>Il periodo trascorso dai lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (art. 1, c. 2, lett. h) e i), DL 6/2020), è <b>equiparato a malattia</b> ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.</p> <p>Il medico curante redige il <b>certificato di malattia</b> con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria.</p> <p>Se il lavoratore si trova in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.</p>	art. 26
Periodo di assenza equiparato a ricovero ospedaliero	<p>Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in possesso del riconoscimento di <b>disabilità grave</b> (art. 3, c.a 3, L. 104/92);</li> <li>- in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da <b>immunodepressione</b> o da esiti da <b>patologie oncologiche</b> o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art. 3, c. 1, L. 104/92);</li> </ul> <p>il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.</p>	art. 26, c. 2
Indennità per liberi professionisti e co.co.co.	<p>I liberi professionisti (titolari di partita IVA) e i co.co.co. iscritti alla Gestione separata (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) che risultavano in attività al <b>23 febbraio 2020</b> hanno diritto a un'<b>indennità</b> per il mese di marzo <b>pari a € 600</b>.</p> <p>L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall'INPS su <b>domanda</b> degli interessati.</p>	art. 27
Indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO	<p>I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad <b>esclusione</b> della Gestione separata) hanno diritto a un'indennità per il mese di marzo <b>pari a € 600</b>.</p> <p>L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall'INPS su <b>domanda</b> degli interessati.</p>	art. 28

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali	I lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno <b>cessato involontariamente il loro rapporto</b> di lavoro tra il <b>1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020</b> , hanno diritto un'indennità per il mese di marzo <b>pari a € 600</b> . L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall'INPS su <b>domanda</b> degli interessati.	art. 29
Indennità lavoratori dello spettacolo	I lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con <b>almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019</b> , con un reddito pari o inferiore a € 50.000 e non titolari di pensione, hanno diritto a un'indennità per il mese di marzo <b>pari a € 600</b> .	art. 38
Incumulabilità delle suddette indennità	Le indennità finora descritte (artt. 27, 28, 29, 30 e 38) <b>non sono tra loro cumulabili</b> e non spettano ai percettori di Reddito di cittadinanza.	art. 31
Domande di disoccupazione NASPI e DISCOLL: proroga dei termini	Per gli eventi avvenuti <b>dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020</b> , i termini per la presentazione delle domande di NASPI (art. 6, c. 1, D.Lgs. 22/2015) e DISCOLL (art. 15, c. 8, D.Lgs. 22/2015) sono ampliati da 68 a 128 giorni. Per le domande presentate oltre il termine ordinario (artt. 6, c. 2, e 15, c. 9, D.Lgs. 22/2015) la prestazione decorre comunque dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.  Sono ampliati di 60 giorni i termini per:  - la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità (art. 8, c. 3, D.Lgs. 22/2015);  - l'assolvimento degli obblighi previsti per il lavoratore o il collaboratore in caso di svolgimento di attività durante la percezione della NASPI e della DISCOLL (artt. 9, c. 2 e 3, 10, c. 1, e 15, c. 12, D.Lgs. 22/2015).	art. 33
Prestazioni erogate da INPS e INAIL: sospensione dei termini	I termini di decadenza e di prescrizione delle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS e INAIL sono <b>sospesi di diritto</b> dal 23 febbraio al 1° giugno 2020.	art. 34
Patronati	Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono:  - acquisire il mandato di patrocinio in via telematica fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria (31 luglio 2020; Delib. CdM 31 gennaio 2020);  - ridurre gli orari di apertura al pubblico e rimodulare il	art. 36

	servizio all'utenza.	
Lavoro domestico: sospensione dei termini di pagamento dei contributi e dei premi assicurativi	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi <b>dovuti</b> dai datori di lavoro domestico <b>dal 23 febbraio al 31 maggio 2020</b>.</p> <p>I versamenti dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, <b>entro il 10 giugno 2020</b>.</p> <p>I <b>termini di prescrizione</b> dei predetti contributi (art. 3, c. 9, L. 335/95) sono sospesi per il periodo 23 febbraio-30 giugno 2020, e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, anche se il decorso ha inizio durante il predetto periodo.</p>	art. 37
Lavoro agile per lavoratori disabili o lavoratori che assistono disabili	<p>Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>disabili</b> (art. 3, c. 3, L. 104/92);</li> <li>- che abbiano nel proprio <b>nucleo familiare una persona con disabilità</b> (art. 3, c. 3, L. 104/92);</li> </ul> <p>hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (artt. 18 - 23 L. 81/2017), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.</p> <p>Ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la <b>priorità nell'accoglimento delle istanze</b> di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.</p>	art. 39
Sospensione obblighi	<p>Dal 17 marzo 2020 al 17 maggio 2020 sono <b>sospesi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza;</li> <li>- le misure di condizionalità e i relativi termini previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL (D.Lgs. 22/2015) e per i beneficiari di integrazioni salariali (artt. 8 e 24-bis D.Lgs. 148/2015);</li> <li>- gli adempimenti relativi alle assunzioni obbligatorie (art.7 L. 68/99);</li> <li>- le procedure di avviamento a selezione negli Enti pubblici (art. 16 L. 56/87);</li> <li>- i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento (art. 20, c. 3 lett. a), D.Lgs. 150/2015).</li> </ul>	art. 40
Lavoratori che contraggono il COVID 19 in occasione di	Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico redige il consueto <b>certificato di infortunio</b> e	art. 42, c.



lavoro	<p>lo invia telematicamente all'INAIL che assicura la relativa tutela dell'infortunato.</p> <p>Le prestazioni INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato, con la conseguente astensione dal lavoro.</p> <p>I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.</p>	2
Fondo per il reddito di ultima istanza	<p>Istituito un fondo a favore dei lavoratori dipendenti ed autonomi che in ragione del COVID hanno ridotto, cessato o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.</p> <p>Il Fondo denominato “<b>Fondo per il reddito di ultima istanza</b>” garantisce il riconoscimento di una indennità, nei limiti delle risorse stanziare.</p> <p>I criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità sono fissati con DM</p>	art. 44
Licenziamenti: sospensione procedure	<p>Dal 17 marzo 2020 e fino al 16 maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è precluso l'avvio delle <b>procedure di licenziamento collettivo</b>;</li> <li>- sono sospese le procedure di licenziamento collettivo attualmente pendenti, avviate successivamente al 23 febbraio 2020;</li> <li>- i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non possono recedere dal contratto per <b>giustificato motivo oggettivo</b></li> </ul>	art. 46
Assistenza persone disabili	<p>Fino al 30 aprile 2020, l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei <b>genitori conviventi di una persona con disabilità</b> non può costituire giusta causa di recesso, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri per disabili</p>	art. 47
Proroga scadenza versamenti: particolari soggetti	<p>La sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 8 DL 9/2020) è <b>estesa</b> anche ad altri soggetti <b>(5)</b>, tra cui in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;</li> <li>- i gestori di teatri, sale da concerto, sale cinematografiche,</li> </ul>	art. 61

	<p>compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i gestori di ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;</li> <li>- gli organizzatori di corsi, fiere ed eventi, compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;</li> <li>- i gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;</li> <li>- i gestori di asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;</li> <li>- i gestori di servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift.</li> </ul> <p>I versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione <b>entro il 31 maggio 2020</b> o mediante rateizzazione fino ad un <b>massimo</b> di 5 rate mensili di pari importo <b>a decorrere</b> dal mese di maggio 2020 <b>(6)</b>. In ogni caso, le somme già versate non sono rimborsate.</p>	
<p>Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi</p>	<p>I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato hanno diritto alla sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che <b>scadono</b> tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020.</p> <p>I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi <b>non superiori a € 2.000.000</b> nel periodo di imposta precedente al 17 marzo 2020, hanno diritto alla sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle ritenute alla fonte;</li> </ul>	<p>art. 62</p>

	<p>- all'IVA (7) - ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.</p> <p>I versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione <b>entro il 31 maggio 2020</b> o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. In ogni caso, le somme già versate non sono rimborsate.</p> <p>I ricavi e i compensi percepiti tra il 17 e 31 marzo 2020 da soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi <b>pari o inferiori a € 400.000</b>, nel periodo di imposta precedente al 17 marzo 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto <b>a condizione che</b> nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e versano l'ammontare delle ritenute d'acconto in un'unica soluzione <b>entro il 31 maggio 2020</b> o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>	
Premio lavoratori dipendenti che svolgono lavoro in sede	<p>Ai lavoratori dipendenti spetta un premio <b>pari a € 100</b> da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria <b>sede di lavoro</b> nel mese di <b>marzo 2020</b>. Ciò a condizione che il lavoratore possieda un <b>reddito complessivo</b> da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a € 40.000. I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno</p>	art. 63